

4. Il testo dell'articolo 7 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

• L'aiuto è concesso all'istituto scolastico ovvero all'ente che presenta la domanda di aiuto per i prodotti da distribuire agli allievi delle scuole di loro competenza. Tali richiedenti devono essere riconosciuti dalla competente autorità dello Stato membro. »;

b) al paragrafo 2, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

• — il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico o dell'ente, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, »;

c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

• 4. Il versamento dell'aiuto viene effettuato dalle autorità competenti nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 3, salvo forza maggiore o salvo l'avvio di un'indagine amministrativa tesa ad accertare il diritto all'aiuto.

Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a versare un anticipo nel termine

di tre mesi a partire dal giorno di presentazione della domanda di cui al paragrafo 3. L'anticipo versato previa costituzione di una cauzione di pari importo. In tal caso:

— l'autorità competente è autorizzata a versare l'anticipo, su richiesta dell'interessato, senza esigere i documenti giustificativi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, in base ai quantitativi forniti; il fornitore presenta all'autorità competente, nel termine di un mese a decorrere dal versamento dell'anticipo, i documenti necessari per il pagamento definitivo dell'aiuto, a meno che detta autorità non elabori il rapporto previsto all'articolo 6, paragrafo 5, secondo trattino;

— il pagamento definitivo si effettua entro la fine del sesto mese successivo al termine dell'anno scolastico di cui trattasi o, se del caso, del soggiorno in colonie di vacanze. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione